

Scritto dalla
o man

n. 555/2012 R.G.A.C.C.

ORIGINAL

SENTENZA

N. 467/13
N. 555/12 R.G.
N. 4990 CRON.
N. 515/13 REP.

22.01.2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANREMO**

in composizione monocratica, nella persona del dott. **Andrea CANCIANI**, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **555** del registro generale per gli affari
contenziosi civili dell'anno **2012**, posta in decisione all'odierna udienza ai sensi
dell'art. 281-sexies c.p.c. e vertente

TRA

s.r.l.

in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Mombello
n.60 presso lo studio dell'avv.to Daniela Bonvini, rappresentato e difesa dall'avv.to
Fabrizio Vincenzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce dell'atto di
citazione

- ATTRICE/OPPONENTE -

E

in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.6
presso lo studio dell'avv.to Elvira Lombardi, rappresentato e difesa dall'avv.to
Alberto Augusto che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per
decreto ingiuntivo

- CONVENUTO/OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo debitamente notificato la
[redacted] - premesso che in data 20.1.2012 veniva emesso dal Tribunale di
Sanremo in favore di parte convenuta/opposta [redacted] s.r.l. decreto
ingiuntivo (n.19/12 R.G.) per la somma di € 531.810,72 oltre interessi *ex lege* 192/98
dalla data di scadenza delle fatture al saldo a titolo di pagamento di fatture per la
fornitura di calcestruzzo; che essa contestava in toto l'esistenza del debito
evidenziando come tali obbligazioni dovessero ritenersi estinte in seguito
all'avvenuta sottoscrizione di accordo transattivo in data 19.12.2010; che, inoltre,
essa negava qualsiasi inadempimento a sé imputabile in relazione al rispetto degli
accordi assunti in sede di transazione - tutto ciò premesso conveniva in giudizio la
[redacted] al fine di per sentire revocare l'opposto decreto
ingiuntivo.

Costituitasi ritualmente in giudizio, la [REDACTED] contestava integralmente le allegazioni di parte attrice/opponente evidenziando come la stessa si fosse resa quasi del tutto inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nella scrittura privata di transazione e come, pertanto, risoltosi di diritto tale contratto a seguito di diffida ad adempiere inviata in data 4.1.2012, avessero automaticamente ripreso vita le obbligazioni preesistenti (vale a dire quelle azionate in sede monitoria). Per tale ragione chiedeva la conferma del decreto opposto ed, in subordine, chiedeva comunque pronunziarsi la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento di controparte, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle somme richieste.

Con ordinanza in data 29.1.2013 il tribunale respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla parti. La causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza e decisa come da presente sentenza.

Pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la domanda spiegata da parte attrice/opponente è infondata nel merito.

Preliminarmente deve essere esaminata da parte di questo Tribunale la questione se la [REDACTED] potesse a pieno titolo portare ad esecuzione, attraverso il ricorso in sede monitoria, le fatture di cui si discute ovvero se, così come eccepito da controparte, tale possibilità risultasse preclusa dall'intervenuto accordo transattivo del 9.12.2010.

Orbene, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine al carattere novativo o non novativo della transazione e che dovrà essere *infra* affrontato in quanto rilevante sotto altro profilo, ritiene il Collegio che parte convenuta/opposta, in ragione dell'esistenza dell'accordo transattivo del 9.12.2010, non potesse in alcun legittimamente ottenere il pagamento delle fatture in questione - ricomprese, per come pacificamente ammesso da entrambe le parti, nel debito oggetto di sostanziale rinegoziazione - a meno di ottenere preventivamente una pronunzia di risoluzione del contratto di transazione che, nella fattispecie, non solo non era stata ottenuta, ma risulta essere stata per la prima volta richiesta, seppure in via del tutto subordinata, con la comparsa di risposta depositata dalla [REDACTED] nel presente giudizio di opposizione.

Invero, non può condividersi la tesi di parte convenuta/opposta secondo la quale la risoluzione del contratto di transazione avrebbe operato di diritto in ragione della diffida ad adempiere inviata alla controparte in data 4.1.2012 (doc.10 di parte convenuta/opposta), non essendo stato nella stessa rispettato il termine minimo di 15 giorni imposto dall'art. 1454 cpv. c.c. ("*vi invito e diffido... a versare l'importo di € 490.666,18 (al netto del versamento di € 60.000,00 effettuato in data 9.12.2010) oltre interessi legali e moratori entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente*") e non essendo l'assegnazione di un termine inferiore, nel caso che occupa, giustificata né da diversa pattuizione né dagli usi né dalla natura del contratto (anche in ragione della complessità e dell'articolazione delle obbligazioni con lo stesso assunte dalla Nuova Era s.r.l.).

Ed è per tale ragione che, in pendenza di un accordo transattivo ancora del tutto efficace e fatta salva ogni [REDACTED]za di un inadempimento di parte attrice/opponente, [REDACTED] s.r.l. non avrebbe potuto azionare il credito preesistente in sede monitoria se non dopo aver ottenuto una

pronunzia di risoluzione dell'accordo transattivo, restando fino a tale momento paralizzata la possibilità per il creditore di agire a tutela delle obbligazioni originarie; questo, ovviamente, sempreché si fosse in presenza di transazione non novativa, dovendosi escludere nel caso contrario – come di seguito sarà osservato – sia la possibilità di ottenere una risoluzione del contratto che di far rivivere le preesistenti obbligazioni (Cass., sez. 3, sent. 16.11.2006, n.24377: *"Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione..."* e, nello stesso senso, Cass., sez. 3, sent. 26.1.2006, n.1690).

In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate ritiene il Tribunale di dover con la presente sentenza revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sanremo in data 20.1.2012 (n.19/12 R.G.).

Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della domanda comunque spiegata da parte convenuta/opposta al fine di ottenere una pronunzia di risoluzione del contratto di transazione per inadempimento della [REDACTED] ritiene il Tribunale che, nella fattispecie, le parti con la sottoscrizione del contratto di transazione del 9.12.2010 non abbiano inteso realizzare alcun intento novativo nel senso che dalla lettura dell'accordo, lungi dal prevedere il sorgere in capo alle parti di obbligazioni oggettivamente diverse o autonome rispetto a quelle preesistenti altro non abbia rappresentato, per la parte che qui interessa, la specificazione delle modalità con le quali [REDACTED] – nel riconoscersi debitrice di [REDACTED] e dopo una rinegoziazione del debito (anche in ragione dell'applicazione di sconti) – intendeva far fronte alle proprie obbligazioni, individuando solo ed esclusivamente le modalità di pagamento che venivano rappresentate in parte da versamenti in contanti ed in parte dalle utilità connesse all'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita (quello sottoscritto da [REDACTED] s.r.l con [REDACTED] Immobiliare s.r.l.) del quale veniva pattuita la cessione in favore [REDACTED] s.r.l. (vds. Cass., sez. 3, sent. 14.7.2011, n.15444: *"La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso"*).

Maggiormente in dettaglio, anche a seguito della scrittura privata di transazione, la fonte delle obbligazioni debitorie gravanti su parte attrice/opponente è rimasta la fornitura dei beni di cui alle fatture oggetto di ricorso in sede monitoria (relative a merci le cui quantità e qualità rispetto agli accordi contrattuali non è stata in alcun modo contestata dal debitore), senza che l'esistenza delle stesse sia stata in qualche modo posta in correlazione con altri elementi tali da consentire di individuare un

intento novativo delle parti. In buona sostanza con l'accordo transattivo [REDACTED] s.r.l., riconoscendo di essere debitrice di [REDACTED] s.r.l. per le forniture in precedenza ricevute, ne rideterminava l'importo e ne concordava mezzi e modalità di pagamento.

Del resto che il contenuto degli accordi sottoscritti tra le parti in data 9.12.2010 avessero solo ed esclusivamente la funzione di rideterminare l'importo del debito e di individuare le modalità di pagamento si ricava, a giudizio del Tribunale, anche dal contenuto della previsione di cui al punto 4 della transazione, laddove la [REDACTED] s.r.l., nel cedere alla [REDACTED] s.r.l. il contratto stipulato con la [REDACTED] Immobiliare s.r.l., si impegnava a garantire l'adempimento delle obbligazioni da parte di quest'ultima, così nella sostanza garantendo il pagamento di quella somma di € 354.000,00 che con tale operazione veniva portata in compensazione con il credito vantato dalla convenuta/opposta nei confronti della [REDACTED] s.r.l. (vds. *"le parti dichiarano congiuntamente e riconoscono che la cessione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1267 c.c. e che la [REDACTED] s.r.l. assume la responsabilità della solvenza della [REDACTED] Immobiliare s.r.l."*).

Pertanto, una volta risolta, a giudizio del Tribunale la questione relativa alla natura novativa o non novativa della transazione sottoscritta tra le parti in data 9.12.2010 e ritenuto, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 1976 c.c. e della costante giurisprudenza della Suprema Corte, che solo nel caso di transazione non novativa sia possibile richiedere ed ottenere una risoluzione del contratto con contestuale reviviscenza dell'originaria obbligazione (non estinta a seguito dell'accordo transattivo), deve essere verificato se, nel caso che occupa [REDACTED] s.r.l. si sia resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Orbene, ritiene il Tribunale, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio che, una volta eccepita da parte attrice in opposizione l'esistenza della transazione quale fatto estintivo dell'obbligazione azionata da controparte in sede monitoria, alla stessa incombesse di dimostrare – al fine di potersi utilmente giovare di tale eccezione – l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di transazione.

Ed a fronte delle allegazioni di controparte, non solo tale onere della prova non risulta essere stato assolto (nessuna delle prove, peraltro non ammesse, poteva ritenersi idonea a tale fine), ma neppure risulta essere stato nella sostanza allegato da parte di [REDACTED] s.r.l. un avvenuto adempimento, proprio o della [REDACTED] Immobiliare s.r.l., delle obbligazioni assunte con la transazione del 9.12.2010, essendosi limitata l'attrice ad eccepire l'estinzione delle obbligazioni originarie e la non imputabilità a sé del mancato rispetto di quelle successivamente concordate. Al proposito, se da un lato deve essere osservato come non appaia certamente sufficiente, al fine di sollevare l'attrice/opponente da qualsiasi obbligazione, l'aver fatto subentrare a sé la [REDACTED] s.r.l. nel contratto preliminare di compravendita in essere con la [REDACTED] Immobiliare s.r.l. (avendo essa garantito anche l'effettività del *"pagamento in natura"*), dall'altro non può sfuggire come nessun ulteriore pagamento, dopo quello iniziale di € 60.000,00 sia stato da essa effettuato; ciò in contrasto con quanto pattuito al punto 3 della scrittura di transazione).

In definitiva, ritiene il Tribunale che debba ritenersi accertato l'inadempimento di [REDACTED] s.r.l. rispetto al contratto di transazione del 9.12.2010 e, per l'effetto,

debba esserne in oggi pronunciata la risoluzione, con la conseguente reviviscenza delle originarie obbligazioni poste a fondamento del ricorso in sede monitoria.

Orbene, una volta stabilito che, per effetto della pronunzia di risoluzione, il credito originariamente vantato da [REDACTED] diviene nuovamente esigibile nella misura per la quale il ricorso era stato presentato – non essendo contestato che lo stesso si riferisca a fatture contemplate dall'accordo del 9.12.2013 (vds. quanto affermato da parte attrice/opponente nella propria opposizione: *"Tutte le fatture indicate da controparte sono state integralmente saldate a seguito della scrittura privata di transazione del 9 dicembre 2010..."*) – [REDACTED] s.r.l. deve essere in questa sede condannata, a prescindere dalla *"formale"* revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della medesima somma nello stesso indicata, vale a dire € 527.569,14 che, nel suo ammontare non risulta essere stata oggetto di contestazione; somma sulla quale dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi *ex lege* 192/98 legge dalla data della domanda fino a quella del saldo effettivo.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi, in ragione della decisione assunta dal Tribunale (revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna nel merito di parte attrice/opponente), per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di sanremo in data 20.1.2012 (n.19/12);
- 2) pronunzia, per inadempimento della [REDACTED] s.r.l., la risoluzione del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 9.12.2010;
- 3) condanna, per l'effetto e per i titoli di cui in motivazione, [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore di [REDACTED] s.r.l. della somma di € 527.569,14 oltre interessi *ex lege* 192/98 legge su tale somma dalla data della domanda fino a quella del saldo effettivo;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Imperia, il 22.10.2013

IL CANCELLIERE
Antonella SPISSO

IL GIUDICE
(dott. Andrea CANCIANI)



22 OTT. 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Antonella SPISSO